

detto Magistrato, salve però sul proposito quelle avvertenze, che prescrivono gli Statuti di questa Città. Passato il qual termine, chiunque non si sarà dato in nota, non potrà più esercitare questo Mestiere, e trovato infragante, sarà sul momento carcerato.

II. Necessario rendendosi un distintivo ai Revendigoli dell' uno, e dell' altro sesso, onde non possano mai confondersi coi Villici, ed altri Venditori di primmano, sarà nel Magistrato antedetto loro consegnato il solito segno di Rassa verde, che dovranno portare al Braccio fino l' ora di terza, sotto pena la prima volta di L. 10., la seconda volta di L. 25., e recidivando ancora dei pubblici lavori.

III. Per togliere ogni motivo di mescolanza di tali Revendigoli, e Revendigole colli Venditori di prima mano di ogni sorta di Comestibili, resta espressamente comandato, che tanto li Revendigoli, che le Revendigole sino all' ora di Terza debbano restar schierati nella Piazza della Fontana lungo il Portico della Bottega dello Speciale da Grosso, e delli Vetrieri, e gli altri Venditori di prima mano appostar si debbano negli altri punti della Piazza, e ciò sotto le pene comminate nell' Articolo secondo di questo Proclama, e questa prescrizione dovrà essere immancabilmente osservata tre giorni dopo la pubblicazione del presente.